Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 aprile 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° dicembre 1948
registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949
registro Presidenza n. 22, foglio n. 277.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BATTISTI Emo di Turindo e di Cerroni Leonida, nato a Poggio Bustone (Rieti) nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano di indomito spirito combattivo alla testa dei propri uomini teneva fronte a preponderanti forze tedesche che tentavano occupare un ospedale ove erano ricoverati i compagni feriti e, dopo aver respinto e fugato l'attaccante, metteva in salvo i degenti. Sempre al comando del suo reparto, mentre opponeva strenua resistenza alle orde nemiche in azione di rastrellamento, cadeva mortalmente colpito immolando alla Patria la giovane e gloriosa esistenza. — (Cepparo, 31 marzo 1944 - Poggio Bustone, 1° aprile 1944).

CABANE' Antonio di Francesco, nato a Viagrande (Catania) nel 1924, geniere, partigiano combattente (*alla memoria*). — Figlio dell'ardente Sicilia, lontano dalla sua gente, si univa ai compagni liguri nella lotta contro gli oppressori della Patria comune. Volontariamente partecipava all'attacco di uno dei più muniti capisaldi fra Val d'Aveto e Val Sturla e, nell'irruenza dell'assalto, portatosi con sublime slancio di audacia ove più ferveva la mischia, cadeva mortalmente colpito. Il popolo ammirato dal suo ardimento ne ha consacrato la memoria tramandandola ai posteri con l'epico appellativo di « Eroe della Forcella ». — (Valle Fontanabuona, febbraio 1944 Val d'Aveto, aprile 1945).

MORINO Giuseppe di Morino Modesta, nato a Pessinetto (Torino), nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante un furioso attacco sferrato da una « brigata nera », allo scopo di risolvere le sorti del combattimento che si svolgeva favorevole al nemico per il sopraggiungere di rinforzi corazzati tedeschi, si portava ripetutamente e con sommo sprezzo del pericolo a breve distanza dai carri armati allo scopo di immobilizzarli con lancio di bombe da lui stesso approntate. Investito da una raffica di mitraglia che faceva esplodere gli ordigni che aveva con sè, cadeva dilaniato dall'immane scoppio che riduceva il suo corpo in informe poltiglia. Esempio di audacia e di cosciente pericolo. — (Lanzo Torinese, 26 giugno 1944).

PAOLINI Gian Maria di Vittorio, nato a Torino nel 1919, sottotenente guardia di finanza in s.p.e. partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso ufficiale reagiva con indignazione ad atti di crudeltà commessi da militari tedeschi in sosta in una stazione ferroviaria, costringendo con lancio di bombe a mano il convoglio nemico ad allontanarsi. Al comando di una banda di partigiani sosteneva per un intero ciclo operativo numerosi scontri con i nazifascisti distinguendosi per coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo. Catturato dall'avversario veniva condotto al supplizio che seppe affrontare con serena fermezza al grido di « Viva l'Italia ». — (Zona Picena, 12 settembre 1943-aprile 1944).

PELLEGRINI Gino di Primo e di Meschi Irma, nato a Livorno nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante un combattimento contro preponderanti forze nazifasciste, allo scopo di permettere ai propri compagni di occupare e sistemare a difesa posizioni più adatte alla resistenza, fronteggiava da solo con la sua mitragliatrice l'avanzata nemica. Benchè ferito in più parti del corpo non desisteva dall'impari lotta e nel vano tentativo di arrestarne la marcia si lanciava contro i carri armati investendoli con intensa azione di fuoco. Colpito a morte cadeva da eroe e col sacrificio della vita dava tempo ai compagni di passare al contrattacco e sbaragliare il nemico che lasciò sul terreno 30 uomini fra morti e feriti e cospicuo bottino di materiale bellico. Fulgido esempio di ardimento e di attaccamento al dovere. — (Sassello, 24 aprile 1945).

TURCHETTO Giovanni di Giuseppe e di Tolussi Ester, nato a Vittorio Veneto nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano già distintosi in precedenti azioni di guerra, veniva arrestato mentre raggiungeva un distaccamento di montagna. Sottoposto a torture sapeva mantenere il più assoluto silenzio per non tradire i compagni e preferiva la morte alla delazione. Cadeva sotto il piombo nemico fiero del dovere compiuto. — (Zona di Tarzo, 21 novembre 1944).

BACCHILEGA Giuseppe di Gildo e di Celato Fusilla, nato a Medicina nel 1919, partigiano combattente. — Vice comandante di un distaccamento partigiano dopo aver partecipato da valoroso all'assalto alla caserma della guardia nera repubblicana, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo nel combattimento di Porta Lame. Accerchiato con i suoi compagni da forze tedesche riusciva audacemente da solo a sfuggire alla stretta del nemico e attaccatolo alle spalle con intenso lancio di bombe a mano, permetteva lo sganciamento dei suoi uomini, coprendo il loro movimento col tempestivo impiego di apparecchi fumogeni. — (Medicina, 10 settembre 1944 Bologna, 7 novembre 1944).

BURGOS Gian Roberto fu Camillo e di Biscaretti Ruffia Malvina, nato a Fossano (Cuneo) nel 1901, capitano di fregata in servizio permanente effettivo, partigiano combattente. — Organizzatore intelligente e capace costituiva nelle vallate della Carnia numerose formazioni partigiane raggruppate successivamente in una Divisione di cui divenne il valoroso comandante. Sprezzante di ogni pericolo guidava i suoi uomini in ardite azioni di guerriglia in collegamento con reparti di paracadutisti alleati. Più volte arrestato per la sua attività, riusciva a riconquistare la libertà per tornare fra la sua gente al posto di lotta. Bell'esempio di elevate virtù militari, di sentimento del dovere e di spirito di sacrificio. — (Carnia, settembre 1943-aprile 1945).

LIZZERO Gino fu Celso e di Ferro Genuina, nato a Mortegliano (Udine) nel 1917, partigiano combattente. — Animatore e organizzatore di non comune capacità faceva della sua brigata un saldo strumento di guerra e sapeva valorosamente guidarla nei più aspri cimenti. Al comando di 20 sabotatori dirigeva l'azione contro un importante ponte ferroviario della linea Pontebbana, facendo brillare contemporaneamente 16 mine che distrussero oltre 1500 metri di binario. Alla testa dei suoi partigiani attaccava un forte presidio composto da reparti tedeschi e cosacchi e dopo tre ore di furiosa lotta sbaragliava il nemico facendo numerosi prigionieri e vasto bottino di materiale d'artiglieria, armi portatili, carreggio e quadrupedi. Bella figura di trascinatore e di valoroso combattente per la causa della libertà. — (Friuli, aprile 1944-aprile 1945).

MONTU' Paolo fu Giuseppe e di Fontana Luisa, nato a Lovere (Bergamo) nel 1912, maggiore del genio in servizio permanente effettivo, partigiano combattente. — Sottrattosi alla cattura dei tedeschi, nell'ottobre 1945 entrava nel movimento partigiano piemontese e partecipava a rischiose azioni belliche distinguendosi per coraggio, sprezzo del pericolo e per elevata capacità professionale. Passato al Comando militare regionale organizzava e dirigeva con pieno successo il servizio informazioni nel Piemonte orientale e in altre zone della regione. Attraversando gli opposti schieramenti durante dure azioni di rastrellamento, raccoglieva preziose notizie informative. Distaccato presso una missione alleata in territorio occupato dal nemico, assolveva brillantemente difficili compiti di informazione. Ufficiale di saldo carattere e di grande rendimento. — (Torino, ottobre 1943-aprile 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

BESSONE Pietro di Agostino e di Delfi Luigia, nato a Piacenza nel 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante una tregua concordata per lo sgombero dei morti e dei feriti, mentre era in servizio di vedetta, veniva catturato dal nemico in oltraggio alle leggi di guerra. Sottoposto a duri martiri perchè rivelasse il nome dei compagni di lotta, resisteva eroicamente allo strazio e, chiuso in sublime silenzio, cadeva sotto il pugnale del barbaro nemico che per estremo scempio ne impiccò il cadavere. — (Gamia, luglio 1944).

VINASSA Rinaldo di Edoardo e di Anselmetti Cecilia, nato a Caprie (Torino) nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Alla testa del suo reparto resisteva a ripetuti attacchi condotti dal nemico superiore per numero e per mezzi. Sottoposto con i suoi compagni ad intenso fuoco e caduto gravemente ferito, non volle abbandonare il suo posto e continuava a combattere fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto veniva barbaramente trucidato. — (Mocchie-Maffiotto, 20 aprile 1945).

CARDONA Egidio di Antonio e di Tropea Giulia, nato a Reggio Calabria nel 1918, sottotenente di fanteria, partigiano combattente. — Comandante di un gruppo partigiano, animatore entusiasta dei propri uomini si distingueva in aspre e numerose azioni di guerra e in audaci colpi di mano contro caserme nemiche imponendosi per valore, coraggio e sprezzo del pericolo. Il suo nome ha conquistato nella zona fama di leggenda. — (Sassoferrato, Murazzano, Fabriano, Vallina, aprile-luglio 1944).

CROCE AL VALOR MILITARE

SCANDOLERA Ferdinando di Giovanni e di Callione Orsola, nato a Torino nel 1911, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso tiratore di mortaio, rimasto isolato in una posizione avanzata sotto l'imperversare di violento fuoco nemico, dimostrava di possedere serena calma e sprezzo del pericolo. Moriva nel compimento del dovere. — (Traves, 26 agosto 1944).

VANIN Adamo di Pietro e fu Zancanaro Teresa, nato nel Canadà nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano combattente, accerchiato durante un forte rastrellamento e riuscito dopo disperata lotta ad aprirsi un varco nelle file avversarie, veniva raggiunto dal piombo nemico che lo abbatteva esanime. — (Zona di Ortigara, 17 settembre 1944).

(832)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. **151.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B. M. V., in frazione Sibari del comune di Cassano al Ionio (Cosenza).

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cassano al Ionio in data 1° gennaio 1940, integrato con dichiarazioni 8 maggio e 26 agosto 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B. M. V., in frazione Sibari del comune di Cassano al Ionio (Cosenza), viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente chiesa parrocchiale omonima, e vengono altresì, autorizzati gli Enti chiesa e beneficio parrocchiale ad accettare le donazioni disposte in loro favore da Alfonso Campagna e dai germani Perciaccanti, consistenti in beni mobili ed immobili, complessivamente valutati lire 553.020.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1949

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1949.

Incarico alle Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, di procedere anche alla revisione dei rendiconti delle gestioni di ammasso 1946-1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 16 febbraio 1945, 31 agosto 1945 e 16 dicembre 1946, concernenti l'istituzione, la composizione e le attribuzioni delle Commissioni provinciali per la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, nonchè la misura del compenso da assegnare alle Commissioni medesime, per ogni rendiconto esaminato;

Riconosciuta la necessità di estendere alla gestione di ammasso 1946-47 la competenza delle Commissioni provinciali, finora limitata alle gestioni di ammasso 1945-46 e precedenti;

Considerata l'opportunità di elevare la misura del compenso da assegnare alle Commissioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono incaricate di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso 1946-47.

Art. 2.

Le misure minima e massima del compenso da assegnare alle Commissioni, a termine dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 febbraio 1945, sono elevate rispettivamente a L. 4000 ad a L. 8000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1480)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1949.

Istituzione, presso l'Azienda Monopolio Banane, di una Commissione per l'esame delle domande di concessione di rivendita di banane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 899, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1939, n. 2086, che apporta modificazioni al regio decreto-legge sopracitato;

Ritenuto necessario di riorganizzare il servizio di rivendita delle banane in Italia;

Considerato che occorre prescegliere i rivenditori idonei al servizio nonchè stabilire le quote di prodotto da assegnare a ciascuno di essi in relazione alle possibilità del mercato ed alla capacità tecnica e commerciale offerta;

Decreta:

E' istituita presso l'Azienda Monopolio Banane una Commissione con il cómpito di provvedere all'esame delle domande di concessione di rivendita di banane, alla scelta dei concessionari ed a stabilire le quote percentuali di merce da assegnare a ciascuno di essi sul totale di ogni carico.

La Commissione è composta come segue:

ing. Boselli Giovanni, presidente;

rag. Quarantelli Cesare, membro in rappresentanza dell'A.M.B.;

dott. Magni Riccardo, membro in rappresentanza dell'A.M.B.;

rag. Borri Giov. Battista, membro in rappresentanza dell'A.M.B.:

dott. Piccioni Alberto Mario od in sua sostituzione dott. Giuseppe D'Agristina, membri in rappresentanza del Ministero dell'Africa italiana;

dott. Rinonapoli Umberto, membro in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Roma, addì 7 aprile 1949

p. *Il Ministro per l'Africa italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

(1494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità del personale dei Servizi spettacolo informazioni e proprietà intellettuale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale, secondo la situazione al 1° gennaio 1949.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(1496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cantoira e Chialamberto (Torino)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 1.400 circa, compresa nei comuni di Cantoira e Chialamberto, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: punta Pian Spigo;
ad *ovest*: comune di Chialamberto;
a *sud*: comune di Cantoira;
ad *est*: monte Bellavàrda.

(1416)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Ala di Stura (Torino)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 600 circa, compresa nel comune di Ala di Stura, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: Cima Leitosa;
ad *ovest*: Alpe i Piani;
a *sud*: Stura di Ala;
ad *est*: Truc Armentera.

(1420)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Rio Saliceto (Reggio Emilia)

Fino al 30 giugno 1949, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione, nella zona della provincia di Reggio Emilia, della estensione di ettari 427, compresa nel comune di Rio Saliceto, delimitata dai seguenti confini:

ad *ovest*: cavo Naviglio che dalla località Osteriola porta alla località Vettigano;

a *nord*: strada comunale Bondione che dalla località Vettigano porta alla strada Ca De Frati;

ad *est*: strada Ca De Frati che dall'incrocio con la via Bondione prosegue sulla via Garibaldi, località Rio Saliceto, fino all'incrocio con la via Vettigano;

a *sud*: via Vettigano che dall'incrocio con via Garibaldi prosegue per la via S. Lodovico e sulla via Caprè fino alla località Osteriola.

(1432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 92

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 aprile 1949

Borsa di	Dollaro	Franco svizzero
Bologna	575 —	141 —
Firenze	575 —	141 —
Genova	575 —	141 —
Milano	575 —	141 —
Napoli	575 —	141 —
Roma	575 —	141,50
Torino	575 —	141 —
Trieste	575 —	141 —
Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 26 aprile 1949

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	77,45
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id. 3 % lordo	53,60
Id. 5 % 1935	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	76,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,175
Id. 5 % 1936	95,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 26 aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Torre Annunziata

Con decreto Ministeriale 15 marzo 1949, è stato approvato il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Torre Annunziata, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, e in una in iscala 1:2000, assegnando il termine di due anni per la esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1486)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a quarantacinque borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa, nelle quali si stabilisce, fra l'altro, che, in vista dell'attuale situazione di bilancio del C.N.R., determinata dalla decurtazione del contributo statale, il numero delle borse di studio per ricercatori, da mettere a concorso per il 1949, debba essere ridotto, in confronto a quello delle analoghe borse messe a concorso negli anni 1947 e 1948, con riserva di aumentarlo, qualora le disponibilità di bilancio del C.N.R. per il prossimo esercizio finanziario lo consentissero;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a quarantacinque borse, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alla fisica e matematica, alla chimica, all'ingegneria e architettura, alla biologia e medicina, all'agricoltura e zootecnia, alla geologia, geografia e talassografia.

Le quarantacinque borse sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 8;

b) per la chimica: borse n. 8;

c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 8;

d) per la biologia e la medicina: borse n. 10;

e) per l'agricoltura e la zootecnia, borse n. 6;

f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 5.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche che il candidato intende compiere.

Sarà del pari determinato dalla Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale ciascuna borsa dovrà essere usufruita; di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza dell'assegnatario.

L'importo di ogni borsa, entro il limite massimo di L. 30.000 (trentamila) mensili e quello minimo di L. 10.000 (diecimila) mensili, sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del C.N.R. tenuto conto della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

L'importo minimo di L. 10.000 mensili sarà attribuito esclusivamente a coloro i quali siano forniti di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato o di altri enti o di privati e usufruiscano della borsa nel luogo di loro residenza; l'importo massimo di L. 30.000 mensili sarà attribuito esclusivamente a coloro i quali, non essendo forniti di alcuno degli anzidetti emolumenti, usufruiscano della borsa fuori del luogo di residenza.

Ai fini di cui al precedente comma si considera come luogo di residenza del candidato non soltanto il luogo in cui egli abitualmente dimora, ma anche quello in cui egli debba abitualmente risiedere per motivi inerenti all'esercizio di qualche ufficio o professione.

L'importo della borsa potrà essere congruamente ridotto, qualora, durante il periodo di godimento della borsa stessa, l'assegnatario venga a percepire emolumenti di carattere continuativo a carico dello Stato e di altri enti o di privati.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso una università o istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1943.

Salva l'osservanza del terzo comma dell'art. 9, possono partecipare ai concorsi, sempreché si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, anche coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio presso istituti o laboratori nazionali od esteri conferite dal C.N.R. in base ai bandi 31 marzo 1947 e 29 febbraio 1948.

Non possono in ogni caso partecipare ai concorsi i professori universitari di ruolo e il personale ad essi equiparato, ai quali sono destinate altre provvidenze.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 32, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche (Segreteria generale) non più tardi del 31 luglio 1949. La data di arrivo al Consiglio è indicata dal bollo di archivio.

Il candidato deve indicare nella domanda, oltre le proprie generalità e la propria residenza:

a) per quale dei gruppi di discipline di cui all'art. 1 intenda concorrere;

b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente i documenti e gli altri titoli: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo il giorno suddetto, non saranno accettati altri titoli o documenti, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente concorrere per due o più dei gruppi di discipline indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i gruppi di discipline per i quali intendano concorrere, allegando i documenti, le pubblicazioni e gli altri titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i documenti, le pubblicazioni e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio, secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati, a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno ai candidati e la graduatoria di merito dei candidati stessi, esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Ai fini della formazione della graduatoria, ogni componente le Commissioni dispone di dieci punti sono dichiarati idonei coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli quale posto occupi nella graduatoria e quale votazione abbia riportato.

Ove si tratti di candidato compreso tra i vincitori, ma che, in applicazione del terzo comma dell'art. 9, non possa conseguire la borsa, il C.N.R. ne dà opportuna notizia all'interessato con la comunicazione di cui al comma precedente.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori, salva l'ipotesi prevista dal secondo comma del presente articolo, debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità, se percepiscano o no emolumenti di carattere continuativo, a carico dello Stato o di altri enti o di privati, indicandone in caso affermativo, l'ammontare netto mensile.

Art. 9.

Le borse messe a concorso sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Subordinatamente alle disponibilità di bilancio del prossimo esercizio finanziario, il C.N.R. potrà, ove lo creda, conferire, sempre secondo l'ordine della graduatoria di merito, altre borse di studio, oltre quelle messe a concorso.

In ogni caso, però, nei riguardi dei candidati di cui al secondo comma dell'art. 3, non si farà luogo al conferimento di più di una borsa, per ognuno dei gruppi di discipline di cui all'art. 1.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa non dichiarino di accettarla e coloro, che dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data all'uopo stabilita, gli studi per i quali la borsa è stata loro conferita.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nello stesso termine di quindici giorni di cui al comma precedente, debbono dichiarare sotto la loro responsabilità se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, debbono comprovare di avervi rinunziato.

Art. 11.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutto il periodo di tempo all'uopo stabilito.

Gli assegnatari delle borse non possono assumere incarichi od uffici — retribuiti o no — che siano incompatibili con l'esatto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente. Pertanto, prima di assumere, durante il periodo di godimento della borsa, un qualsiasi incarico od ufficio, dovranno chiedere il preventivo assenso del C.N.R., comunicando, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2, il preciso ammontare della retribuzione che verrebbero eventualmente a percepire.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal presidente del C.N.R., in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di avere dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e le successive a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Nella dichiarazione relativa al pagamento della seconda rata, il direttore non soltanto dovrà riferire se l'assegnatario abbia o meno regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di studio, ma dovrà altresì esprimere il suo esplicito e motivato parere circa le attitudini dimostrate dall'assegnatario medesimo a svolgere compiti di ricerca scientifica e conseguentemente sull'opportunità o meno di conservargli la borsa di studio.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dal godimento della borsa, qualora l'assegnatario non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12 o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero qualora risulti che egli non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento degli studi e delle ricerche, coloro che hanno ottenuto la borsa dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto presso cui ha usufruito della borsa la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 marzo 1949

Il presidente COLONNETTI

(1475)

Concorso a sette borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa, nelle quali si stabilisce, fra l'altro, che, in vista dell'attuale situazione del bilancio del C.N.R., determinata dalla decurtazione del contributo statale, il numero delle borse di studio per ricercatori, da mettere a concorso per il 1949, debba essere ridotto, in confronto a quello delle analoghe borse messe a concorso negli anni 1947 e 1948, con riserva di aumentarlo, qualora le disponibilità di bilancio del C.N.R. per il prossimo esercizio finanziario lo consentissero;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i concorsi a sei borse, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alla fisica e matematica, alla chimica, all'ingegneria ed architettura, alla biologia e medicina, all'agricoltura e zootecnia, alla geologia, geografia e talassografia.

Le sei borse sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai comitati nazionali del C.N.R. in ragione di una per le discipline di competenza di ciascun comitato.

E' inoltre bandito un concorso ad una borsa da usufruirsi presso un istituto o laboratorio estero per studi e ricerche nelle discipline attinenti alla radiotecnica: i relativi fondi sono stati messi a disposizione del C.N.R. dalla R.A.I.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dieci e l'istituto o laboratorio straniero presso il quale dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche che il candidato intende compiere.

L'importo di ogni borsa, comprensivo anche delle spese per il viaggio di andata e ritorno, sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del C.N.R., tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Le borse potranno essere eventualmente sostituite, a giudizio insindacabile del C.N.R., con altre borse di studio messe a disposizione del Consiglio stesso, a titolo di scambio, da laboratori o istituti stranieri.

Art. 3.

Sono ammessi ai concorsi i cittadini italiani, i quali abbiano conseguito la laurea, presso una università o un istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1947.

Non possono tuttavia partecipare ai concorsi i professori universitari e il personale ad esso equiparato, ai quali sono destinate altre provvidenze, nè coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio presso istituti o laboratori esteri, conferite dal C.N.R., in base ai bandi in data 31 marzo 1947 e 29 febbraio 1948.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 32, dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche (Segreteria generale) non più tardi del 31 luglio 1949. La data di arrivo al Consiglio è indicata dal bollo di archivio.

Il candidato deve indicare nella domanda, oltre le proprie generalità e la propria residenza:

a) per quale dei gruppi di discipline di cui all'art. 1 intenda concorrere;

b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra;

d) quali siano le lingue straniere che egli è in grado di usare correntemente.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di buona condotta;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai nn. 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C.N.R. in pacchi separati dal piego contenente i documenti e gli altri titoli: tali pacchi dovranno portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo il giorno suddetto, non saranno accettati altri titoli o documenti, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di titoli o documenti o memorie e pubblicazioni già presentate, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente concorrere per due o più dei gruppi di discipline indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i gruppi di discipline per i quali intendano concorrere, allegando i documenti, le pubblicazioni e gli altri titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i documenti, le pubblicazioni e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Ogni commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno ai candidati e la graduatoria di merito dei candidati stessi, esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Ai fini della formazione della graduatoria ogni componente le commissioni dispone di dieci punti: sono dichiarati idonei coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Art. 8.

Il C.N.R. notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli quale posto occupi nella graduatoria e quale votazione abbia riportato.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità, se percepiscano o no emolumenti di carattere continuativo a carico dello Stato o di altri enti o di privati, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare netto mensile.

Art. 9.

Le borse messe a concorso sono conferite con decreto del presidente del C.N.R. ai candidati classificati ai primi posti della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Subordinatamente alle disponibilità di bilancio del prossimo esercizio finanziario, il C.N.R. potrà, ove lo creda, conferire, sempre secondo l'ordine della graduatoria di merito, altre borse di studio, oltre quelle messe a concorso, a norma del 1° comma dell'art. 1.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data all'uopo stabilita, gli studi per i quali la borsa è stata loro conferita.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nel termine di quindici giorni di cui al comma precedente, dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, dovranno comprovare di avervi rinunciato.

Art. 11.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutto il periodo di tempo all'uopo stabilito.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito, all'atto dell'assegnazione, dal presidente del C.N.R., in relazione alla durata ed all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di aver dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e le successive a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Le spese per il viaggio di andata saranno corrisposte all'assegnatario al momento della sua partenza per lo Stato estero nel quale dovrà recarsi. Le spese per il viaggio di ritorno gli saranno corrisposte insieme all'importo dell'ultima rata.

Art. 14.

In qualsiasi momento il C.N.R. potrà dichiarare la decadenza dal godimento della borsa, qualora l'assegnatario non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero qualora risulti che egli non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento degli studi e delle ricerche, coloro che hanno ottenuto la borsa dovranno trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare integralmente o in sunto, nella sua rivista previo parere favorevole del comitato nazionale competente, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono ai vincitori immediatamente; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 marzo 1949

Il presidente: COLONNETTI

(1476)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in chimica agraria del concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1948, registro n. 12, foglio n. 68, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventidue posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione in conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in chimica agraria del concorso interno a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 26 e 27 aprile 1949, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1949

Il Ministro: SEGNI

(1497)

Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1948, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1948, registro n. 21, foglio n. 50, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, è tuttora sospesa l'applicazione delle norme che prescrivono il parere del Consiglio superiore dell'agricolutura;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, primo, secondo e terzo graduato:

1) dott. Garino Canina Ettore;
2) dott. Tarantola Domenico;
3) dott. Rastelli Giuseppe.

Art. 3.

Il dott. Garino Canina Ettore, primo graduato, è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1949.
Registro Agricoltura e foreste, n. 10, foglio n. 330. — GIORDANO

(1498)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.